

Regione Lazio

DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 febbraio 2024, n. G01534

Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1.

OGGETTO: Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA'
PRODUTTIVE E RICERCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Commercio e Artigianato;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 08/02/2024, n. 67 che conferisce al dott. Luca Fegatelli l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca;

VISTO l'atto di organizzazione del 12.12.2022 n. G17608 che conferisce l'incarico di Dirigente dell'Area Commercio e artigianato, della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, al dott. Umberto Cerasoli;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2023, n. 23: “Legge di stabilità regionale 2024”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1, recante “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche” e, in particolare:

- gli artt.1, 4 e 6 che stabiliscono che la Regione Lazio promuove, mediante particolari forme di sostegno, anche in collaborazione con i Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche individuate attraverso criteri di durata, continuità merceologica e specialità;
- l’articolo 2 comma 1, che individua le tipologie di botteghe e attività storiche in: locali storici, locali storici tradizionali, botteghe d’arte e di antichi mestieri e attività storiche tradizionali;
- l’articolo 3, commi 2 e 3 relativi rispettivamente all’istituzione dell’Elenco regionale delle botteghe e attività storiche, sulla base del censimento effettuato dai Comuni del Lazio, e al suo aggiornamento, anche tenendo conto di eventuali elenchi gestiti dai comuni, e all’acquisizione della qualifica di bottega e attività storica con il rilascio di specifica attestazione e di un logo di riconoscimento per le fattispecie di botteghe e attività storiche di cui all’articolo 2, comma 1 della l.r. 1/2022;

VISTO il regolamento regionale 22 aprile 2020 n.11 “Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i.”;

VISTO il Regolamento Regionale 11 agosto 2022, n. 11, approvato con la DGR n. 666 dell’8 agosto 2022, concernente “Regolamento di attuazione e integrazione della Legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1. (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche)”;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 4 della L.R. n. 1/2022 prevede che i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, e che la Regione, tra l'altro, può prevedere contributi per i comuni che adottino tali provvedimenti;
- il Regolamento Regionale n. 11/2022 disciplina, all'articolo 3, le modalità per il censimento delle botteghe e attività storiche, che i Comuni provvedono a effettuare, nonché a trasmettere alla Regione e all'articolo 4, detta modalità e criteri per l'istituzione dell'Elenco regionale;
- il medesimo regolamento, agli articoli 8 e 9 prevede la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi ai comuni per programmi a favore delle botteghe e attività storiche, nonché per le attività storiche di commercio su aree pubbliche;

VISTA la D.G.R. 9 novembre 2022, n. 1044, concernente "Regolamento Regionale 11 agosto 2022, n. 11, Indirizzi per la concessione dei contributi ai Comuni a sostegno di programmi di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, e dei mercati e delle fiere iscritte nell'Elenco regionale, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità censite sulla base di appositi elenchi comunali", che, in particolare stabilisce, sulla base del disposto di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2022, che:

- i comuni possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà;
- la Giunta regionale concede contributi ai comuni che intendano adottare i provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, secondo le seguenti priorità:
 - a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;
 - b) la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;
 - c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
 - d) l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;
 - e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
 - f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;
- la necessità, nell'attuale contesto di forte contrazione del sistema economico e nella fase di prima attuazione della legge regionale 1/2022, di implementare interventi e misure per il sostegno ai Comuni che abbiano completato il censimento previsto dall'articolo 3 della medesima legge, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, nella prospettiva di consolidare le strategie regionali di attrattività e promozione degli ambiti urbani valorizzando e tutelando il patrimonio commerciale con valenza storica, nonché di rivitalizzazione e rigenerazione urbana, tese ad uno sviluppo economico territoriale sostenibile anche sul piano occupazionale e sociale;
- in fase di prima attuazione dell'articolo 4 della l.r. 1/2022, di destinare le risorse stanziata dalla medesima legge prevedendo un contributo a favore dei Comuni che adotteranno programmi di intervento per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche;

VISTA la Determinazione dirigenziale 5 dicembre 2023, n. G16355, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 07/12/2023, con cui è stato approvato l'Elenco regionale delle botteghe e attività storiche della Regione Lazio - Annualità 2023, articolato secondo le seguenti attività "Botteghe e attività storiche, Mercati storici", Fiere storiche", Attività di commercio su aree

pubbliche di valenza storica”, oggetto di aggiornamento annuale, a seguito delle integrazioni inviate dai Comuni;

VISTA la Determinazione dirigenziale 6 febbraio 2024, n. G01230, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 08/02/2024, concernente “Elenco regionale delle Botteghe e Attività storiche della Regione Lazio - Annualità 2023 -, articolato in “Botteghe e attività storiche”, “Mercati storici”, “Fiere storiche”, “Attività di commercio su aree pubbliche di valenza storica”. Legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1 "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche". Rettifica per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale n. G16355 del 05.12.2023”;

VISTA la D.G.R. 8 febbraio 2024 n. 66, concernente “Approvazione di criteri ed indirizzi per la concessione di contributi, tramite avviso pubblico con procedura valutativa a sportello, volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1”;

TENUTO CONTO in particolare che, con la predetta D.G.R. n. 66/2024, nel definire ulteriori criteri per l’avviso pubblico, stabilisce che:

- le istanze possono essere presentate, in via esclusiva, da parte dei Comuni del Lazio che hanno completato il censimento, riferito all’anno 2023, delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, inserite, per tipologia di attività, nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 1/2022 approvato con la determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024, e delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità di cui all’articolo 6, della legge, inserite nel citato Elenco regionale;
- il contributo regionale destinato al finanziamento dei programmi comunali:
 - a) ha un’intensità non superiore al 70% del totale delle spese previste per l’attuazione dei programmi, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) ha un’intensità pari al 100% del totale delle spese previste per l’attuazione dei programmi, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per quelli in dissesto finanziario; i programmi presentati dai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dovranno prevedere una quota a carico del comune nella misura minima del 30% del totale delle spese per la loro realizzazione, ferma restando la facoltà di stabilire una percentuale maggiore di risorse proprie destinate;
- il contributo regionale, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è calcolato in base al numero di attività storiche presenti nel territorio di ciascun comune beneficiario e inserite nell’Elenco regionale, nonché in base ai seguenti massimali, diversificati per tipologia di attività:
 - € 10.000,00 per mercato storico e per fiera storica;
 - € 5.000,00 per bottega e attività storica;
 - € 800,00 per attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità.
- il contributo regionale, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o in dissesto finanziario, è calcolato in base al numero di attività storiche presenti nel territorio di ciascun comune beneficiario e inserite nell’Elenco regionale, nonché in base ai seguenti massimali, diversificati per tipologia di attività:
 - € 14.285,00 per mercato storico e per fiera storica;
 - € 7.150,00 per bottega e attività storica;
 - € 1.150,00 per attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità;

- il contributo regionale previsto dal presente provvedimento, per ciascun programma comunale ammesso, non potrà in ogni caso essere superiore alla cifra risultante dal numero di attività censite per ciascun comune, e inserite nell'Elenco regionale approvato con la determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024, moltiplicato per i massimali per tipologia di attività previsti dal presente provvedimento; i massimali sono diversificati sulla base del numero di abitanti del Comune richiedente;
- i comuni beneficiari possono comunque destinare risorse aggiuntive per la valorizzazione e salvaguardia delle attività storiche presenti sul proprio territorio, senza che ciò determini un incremento del contributo regionale rispetto a quanto stabilito dal presente provvedimento;

VALUTATO che i Comuni che non hanno trasmesso, nei termini stabiliti, il censimento delle botteghe ed attività storiche nel corso del 2023, e che definiranno nel 2024, nei termini che verranno indicati con apposito atto, i provvedimenti di approvazione degli elenchi comunali previsti dall'articolo 3 del Regolamento Regionale n. 11/2022, potranno partecipare all'ulteriore avviso che l'amministrazione regionale si riserva di pubblicare con successivo provvedimento a valere sulle risorse stanziare nel bilancio 2024-2026;

VISTO l'art. 5 della Legge regionale n.12 del 24.11.2014, ai sensi del quale la Regione Lazio ha costituito una Società per Azioni denominata "LazioCrea S.p.A.", quale società in house della Regione, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di supporto amministrativo e tecnico, nel rispetto delle direttive regionali ed è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione;

CONSIDERATO che è stata affidata, come confermato con D.G.R. n. 66/2024, la gestione del servizio di tesoreria delle risorse e di erogazione dei relativi contributi senza ulteriori oneri alla società in house LazioCrea S.p.A. in forza di specifica convenzione, il cui schema è stato approvato con la determinazione della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca n. G18625 del 24.12.2022;

PRESO ATTO che la misura finalizzata alla concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 (articoli 3, 5 e 6), trova copertura finanziaria con le risorse, pari a euro 2.400.000,00, impegnate con la determinazione dirigenziale n. G18625 del 24 dicembre 2022;

CONSIDERATO che:

- con la predetta determinazione n. G18625/2022 si è provveduto al perfezionamento delle prenotazioni di impegni sui capitoli sopracitati a favore della società LazioCrea S.p.A., per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto e sono stati emessi in favore di LazioCrea Spa n. 4 provvedimenti di liquidazione per un totale complessivo di € 1.000.000,00 a titolo di acconto per lo svolgimento dell'attività affidatale;
- con successivi provvedimenti di liquidazione saranno trasferite a LazioCrea S.p.A. le ulteriori risorse stanziare per complessivi € 1.400.000,00;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato avviso pubblico per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su

aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto –, denominato “Allegato 1” – che contiene, tra l’altro, disposizioni relative ai destinatari, ai termini, ai requisiti, all’ammontare delle spese ammissibili, alle modalità di presentazione delle domande con procedura a sportello, di erogazione e di rendicontazione delle risorse, comprensivo del modulo di domanda per la partecipazione all’avviso pubblico (Allegato A dell’avviso), nonché dello schema di convenzione che sarà sottoscritta tra soggetto beneficiario e Regione (Allegato B dell’avviso);

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l’avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto –, denominato “Allegato 1” – comprensivo del modulo di domanda per la partecipazione all’avviso pubblico (Allegato A dell’avviso), nonché dello schema di convenzione che sarà sottoscritta tra soggetto beneficiario e Regione (Allegato B dell’avviso);
- di dare atto che l’avviso pubblico per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 (articoli 3, 5 e 6), trova copertura finanziaria con le risorse, pari a euro 2.400.000,00, impegnate con la determinazione dirigenziale n. G18625 del 24 dicembre 2022.

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione www.regione.lazio.it/rl amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE AD INTERIM

Luca Fegatelli

ALLEGATO 1

Oggetto: Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente avviso è finalizzato alla valorizzazione e salvaguardia delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche, con carattere di storicità, iscritte nell'Elenco regionale di cui alla legge regionale 1/2022, di seguito denominata legge, attraverso il finanziamento di appositi programmi elaborati e presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3.
2. In ogni caso, il Comune:
 - a) salvaguarda e valorizza, attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale, le botteghe e le attività storiche, i mercati e le fiere di valenza storica inserite nell'Elenco regionale valutandone le proposte di intervento coerenti con la legge ed il regolamento;
 - b) salvaguarda e valorizza, attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale le attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità inserite nell'Elenco regionale valutandone le proposte di intervento coerenti con la legge ed il regolamento;
 - c) può adottare misure e/o strumenti finanziari per incrementare le risorse a disposizione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e fiere storiche, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità, iscritti nell'Elenco regionale.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

1. Il presente avviso è finanziato con risorse stanziare nel bilancio regionale pari a complessivi Euro 2.400.000,00.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposito provvedimento della Giunta Regionale, con eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità del finanziamento di cui al presente Avviso.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, i Comuni del Lazio:
 - a) che hanno completato il censimento, riferito all'anno 2023, delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, inserite, per tipologia di attività, nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge (di seguito Elenco regionale), approvato con la determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024;
 - b) che hanno completato il censimento, riferito all'anno 2023, qualora presenti, delle attività di commercio su aree pubbliche, con carattere di storicità di cui all'articolo 6, della legge, inserite nell'Elenco regionale.

Articolo 4 – Programma di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche

1. I comuni, ai fini della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, in base alle priorità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, redigono e adottano un programma di interventi:
 - a) per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente avviso, riferibili a uno o più delle seguenti misure, di cui all'art. 12 della legge:
 - 1) l'istituzione di contributi per l'affitto, la locazione e per il restauro e conservazione dei beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legate all'attività delle botteghe storiche;
 - 2) la riduzione della misura o l'esenzione di canoni;
 - 3) l'applicazione di agevolazioni o di riduzioni dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU);
 - 4) il sostegno a interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un'ottica di integrazione tra storicità, modernità e mercato digitale;
 - 5) il sostegno all'attrattività dei centri urbani e degli insediamenti dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali;
 - 6) ogni altra misura o intervento coerenti con le finalità della legge.
 - b) per il sostegno delle attività su area pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente avviso, riferibili a una o più delle seguenti misure, ai sensi dell'art. 6 della legge:
 - 1) la riqualificazione delle strutture a seguito dell'adozione del banco-tipo approvato dai comuni;
 - 2) la valorizzazione, promozione e ammodernamento delle attività svolte.
2. Il Programma di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche presentato da ciascun Comune, dovrà rispettare, ai fini della concessione delle agevolazioni in esso previste, secondo le tipologie di intervento di cui al presente articolo, le seguenti priorità:
 - a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;
 - b) la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;
 - c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
 - d) l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;
 - e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
 - f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio.
3. Il medesimo programma potrà interessare anche più di una tipologia di attività storica tra quelle previste dalla legge, purché sia coerente con le tipologie di attività coinvolte e sia rispettato l'importo massimo del finanziamento regionale di cui al successivo art. 6.
4. Ogni Comune potrà presentare un solo programma finalizzato alla realizzazione di una tipologia di intervento tra quelle elencate nel presente articolo.

Articolo 5 – Spese ammissibili e non ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle coerenti e compatibili con il programma presentato.
2. I programmi devono concorrere alla realizzazione dei risultati attesi e devono essere coerenti con la normativa regionale in materia; in particolare, i programmi di salvaguardia e

valorizzazione delle botteghe e attività storiche possono essere finalizzati ad offrire alle imprese commerciali e a quelle artigiane inserite nell'elenco regionale agevolazioni (in forma di contributo ovvero di riduzione o esenzione di imposte comunali), per la realizzazione di interventi necessari alla conservazione delle loro peculiarità, allo sviluppo ed al miglioramento della visibilità del loro marchio di "bottega storica", alla conservazione dei beni che costituiscono la caratteristica di "bottega storica", al consolidamento della loro competitività, al sostegno alla continuità aziendale.

3. I programmi non devono beneficiare di altro finanziamento attivo a copertura delle stesse tipologie di intervento.
4. I programmi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione delle botteghe ed attività storiche, dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche, con carattere di storicità, iscritti nell'elenco regionale, potranno finanziare interventi delle imprese beneficiarie nei limiti del regime del regolamento (UE) N. 1407/2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
5. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA salvo che quest'ultima non sia in alcun modo recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
6. Si fa riserva di stralciare dal finanziamento richiesto le spese non eleggibili ed eventuali altre spese non ritenute pertinenti con le finalità progettuali.
7. In ogni caso, non sono ritenute ammissibili:
 - le spese sostenute nel periodo antecedente la data di adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento;
 - le spese di progettazione e/o le spese per consulenze che non siano coerenti con l'effettiva realizzazione del programma.

Articolo 6 – Misura del contributo regionale

1. Il contributo regionale dei programmi comunali:
 - a) ha un'intensità non superiore al 70% del totale delle spese ammissibili, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) ha un'intensità pari al 100% del totale delle spese ammissibili per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per quelli in dissesto finanziario.
2. I comuni, di cui al comma 1, lett. a), finanziano, con proprie risorse, i programmi adottati e ammessi, nella misura minima pari al 30% del totale delle spese ammissibili, ferma restando la loro facoltà di stabilire una maggiore percentuale di intervento.
3. Il contributo regionale, nei limiti percentuali di cui al comma 1, lettera a), è calcolato in base al numero di attività storiche presenti nel territorio di ciascun comune beneficiario e inserite nell'Elenco regionale, nonché in base ai seguenti massimali, diversificati per tipologia di attività:
 - a) € 10.000,00 per mercato storico e per fiera storica;
 - b) € 5.000,00 per bottega e attività storica;
 - c) € 800,00 per attività di commercio su aree pubbliche, con carattere di storicità.
4. Il contributo regionale, nei limiti percentuali di cui al comma 1, lettera b), è calcolato in base al numero di attività storiche presenti nel territorio di ciascun comune beneficiario e inserite nell'Elenco regionale, nonché in base ai seguenti massimali, diversificati per tipologia di attività:
 - a) € 14.285,00 per mercato storico e per fiera storica;
 - b) € 7.150,00 per bottega e attività storica;
 - c) € 1.150,00 per attività di commercio su aree pubbliche, con carattere di storicità.

5. Il contributo regionale di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascun programma comunale ammesso, non potrà in ogni caso essere superiore alla cifra risultante dal numero di attività censite, al 2023, per ciascun comune, e inserite nell'Elenco regionale, moltiplicate per i massimali di cui ai commi 3 e 4 a seconda del numero di abitanti o della condizione di dissesto.
6. I comuni beneficiari possono comunque destinare, fatta salva la quota percentuale minima, di cui al comma 2 lettera a), prevista a loro carico, risorse aggiuntive per la valorizzazione e salvaguardia delle attività storiche presenti sul proprio territorio, senza che ciò determini un incremento del contributo regionale rispetto a quanto stabilito ai commi 1, 3, 4 e 5.
7. I programmi comunali proposti non dovranno aver già ricevuto finanziamenti pubblici né potranno essere oggetto di ulteriori contributi pubblici al di fuori del presente avviso.

Articolo 7 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo a favore del soggetto beneficiario ammesso al finanziamento avviene, in un'unica soluzione, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione Lazio secondo lo schema di cui all'allegato B, e all'esito della verifica di regolarità contributiva condotta da LazioCrea S.p.A., soggetto che agisce in qualità di tesoriere dell'avviso.
2. Gli interventi previsti all'interno del programma comunale dovranno essere completati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di erogazione del contributo al soggetto beneficiario, salvo proroga concedibile in presenza di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli interessati, motivate e giustificabili con idonea documentazione a chiarimento.
3. La richiesta motivata di proroga deve pervenire entro e non oltre la data prevista per la conclusione degli interventi, di cui al comma 2, e può essere accordata dalla Regione per un periodo non superiore a 180 giorni.

Articolo 8 – Tempi e procedure per la presentazione della domanda di finanziamento.

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i soggetti beneficiari dovranno, a pena di esclusione:
 - a) utilizzare il format "Modello di Domanda" (Allegato A) allegato al presente Avviso;
 - b) allegare alla domanda, in formato pdf non modificabile, la seguente documentazione:
 - 1) atto formale di approvazione del programma di intervento da parte del soggetto beneficiario con specifica attestazione dei riferimenti contabili dello stanziamento nel bilancio dell'ente delle risorse a copertura della quota comunale per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come previsto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2; per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero in dissesto finanziario, l'attestazione è necessaria solamente nel caso di destinazione ai programmi di risorse aggiuntive;
 - 2) relazione illustrativa generale contenente:
 - a) obiettivi e finalità del programma;
 - b) descrizione dettagliata dei singoli interventi programmati, cronoprogramma, dettaglio dei costi di ciascun intervento e costo generale del programma;
 - c) quota di finanziamento del programma da parte del soggetto beneficiario che, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non potrà essere inferiore al 30%;
 - d) elenco delle attività e botteghe storiche, mercati e fiere storiche, e attività di commercio su area pubblica con valenza storica, oggetto degli interventi programmati (le attività oggetto del programma comunale devono, in ogni caso,

essere inserite nell'elenco regionale approvato con la determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024).

2. La domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata in ogni parte, deve recare la firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario, oppure di altro soggetto in possesso di specifica delega, e deve essere inviata, tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo:
avisobotteghistoriche@pec.regione.lazio.it con specifico oggetto:
Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1.
Le predette domande dovranno pervenire al suddetto indirizzo **a decorrere dalle ore 12.00 del 1° marzo 2024**. Lo sportello resterà aperto **fino alle ore 23:59:59 del giorno 31 luglio 2024**.
3. Per ciascun programma sarà ammesso un unico invio (PEC). In virtù della procedura descritta all'articolo 9 non è ammesso l'invio plurimo; nel caso, sarà preso in considerazione esclusivamente il primo programma trasmesso, salvo quanto previsto con riferimento alla richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione che la Regione potrà inoltrare al Comune nel corso della procedura di valutazione.
4. Eventuali domande pervenute dopo la chiusura dello sportello o secondo modalità difformi da quelle sopra indicate non saranno ammesse al processo di valutazione. Al riguardo, farà fede la data riportata nella ricevuta di consegna della posta elettronica certificata.
5. L'invio della domanda e il corretto inserimento dei dati è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità a qualsivoglia titolo dell'Amministrazione ricevente, laddove dovessero riscontrarsi inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l'esclusione dalla procedura. Parimenti, resta esclusa la responsabilità dell'amministrazione ricevente qualora per disguidi tecnici, attribuibili al sistema adottato dal richiedente, la domanda non dovesse essere correttamente trasmessa nei termini sopraindicati.
6. Trattandosi di avviso con procedura valutativa a sportello, le domande di partecipazione saranno protocollate in base all'ordine cronologico di ricezione.
7. Le risorse saranno assegnate, di volta in volta, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione e delle successive fasi di ammissibilità e valutazione, di cui all'articolo 9, fino a esaurimento dei fondi disponibili ovvero fino alla data di chiusura di cui al comma 1.
8. Se prima della data di chiusura dello sportello l'importo delle domande correttamente presentate dovesse superare la disponibilità delle risorse stanziare si procederà alla chiusura anticipata dello sportello.
9. Si fa riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso in cui, a completamento della valutazione delle domande presentate, si abbia certezza di residue risorse disponibili, fatto salvo quanto disposto nell'articolo 2, comma 2.

Articolo 9 – Ammissibilità e valutazione delle domande

1. La concessione delle agevolazioni, in coerenza con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è attuata secondo la procedura valutativa “a sportello”, che non prevede la valutazione comparata dei programmi di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche; l'istruttoria avviene secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande pervenute saranno valutate dalla Direzione regionale Sviluppo economico, attività produttive e ricerca, fino alla scadenza dei termini di presentazione di cui all'articolo 7, comma 4, ovvero alla concorrenza della soglia del 100% della dotazione del presente Avviso.

3. La suddetta struttura procederà alle verifiche di Ammissibilità e Valutazione delle domande inviate nei seguenti termini:

Ammissibilità delle domande:

- la struttura regionale sopra citata verificherà, preliminarmente, la rispondenza delle domande presentate ai requisiti di cui agli articoli 3 (*Soggetti beneficiari*), 4 (*Programma di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche*), 6 (*Misure del contributo*), 8 (*Tempi e procedure per la presentazione della domanda di finanziamento*), nonché l'assenza di altre fonti di finanziamento attive a copertura dei medesimi interventi.
- le domande e i relativi programmi non rispondenti ai suddetti requisiti saranno considerate inammissibili e pertanto non saranno ammessi alla successiva valutazione; in particolare, saranno in ogni caso considerate inammissibili le domande non sottoscritte ai sensi dell'articolo 8, comma 2, prive del programma approvato ovvero della relazione illustrativa generale, e non inviate all'indirizzo pec dedicato, nonché le domande prive dell'atto formale di approvazione del programma di intervento da parte del soggetto beneficiario con specifica attestazione dei riferimenti contabili dello stanziamento nel bilancio dell'ente delle risorse a copertura della quota a carico del comune per il caso previsto dall'articolo 6, comma 2 del presente avviso; a tal fine, non sarà considerato sufficiente un generico riferimento a successivi stanziamenti di bilancio approvati solo in caso di ammissione al contributo regionale;
- in caso di carenza di elementi di carattere formale nella domanda e/o nella documentazione allegata potrà essere assegnato all'ente proponente, tramite comunicazione di posta elettronica certificata, un termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tali termini la domanda sarà dichiarata inammissibile.
- Al termine della verifica di ammissibilità, la struttura di gestione procederà alla valutazione di merito.

Valutazione dei programmi:

I programmi comunali saranno valutati sulla base del loro contributo alla strategia complessiva di valorizzazione e salvaguardia delle attività di carattere storico di cui all'articolo 1 e sulla base della qualità, innovazione e sostenibilità degli interventi proposti.

I programmi, in particolare, saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- chiarezza espositiva e qualità della documentazione presentata;
- qualità progettuale intesa come congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla misura e congruità dei costi;
- sostenibilità ambientale e sociale del progetto;
- addizionalità finanziarie ulteriori rispetto alla quota obbligatoria a carico dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero addizionalità finanziarie comunque garantite dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o in dissesto finanziario.

Articolo 10 - Variazione dei programmi

1. Gli interventi realizzati devono essere conformi al programma comunale ammesso al finanziamento.

2. Sono consentite esclusivamente le seguenti variazioni del programma, senza che vengano pregiudicati in alcun modo gli obiettivi e le finalità dello stesso, pena la revoca del finanziamento:
 - a) rimodulazione dei costi delle singole voci di spesa del programma ammesso al finanziamento, senza alcuna modifica, né qualitativa, né quantitativa degli interventi cui fanno riferimento, mantenendo immutato l'importo complessivo di spesa;
 - b) modifiche del programma comunale con sostituzione di uno più interventi, qualitativamente equivalenti, nel limite del 20% del finanziamento ammesso. Non sono ammesse variazioni oltre il limite indicato.
3. Le modifiche di cui al comma 2, lettera a) sono soggette a mera comunicazione, debitamente motivata, alla Regione, da parte del soggetto beneficiario.
4. Le modifiche di cui al comma 2, lettera b) sono soggette al previo assenso rilasciato dalla Direzione regionale competente.
5. Le variazioni non comunicate o non autorizzate dalla Regione non saranno riconosciute valide ai fini della spesa sostenuta.
6. Eventuali ridimensionamenti dell'investimento programmato, conseguenti alle variazioni di cui al comma 2, comportano la relativa e proporzionale riduzione del finanziamento concesso.
7. La quota a carico del comune attestata formalmente in sede di partecipazione all'avviso, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, deve essere utilizzata per le attività indicate nel programma ammesso e finanziato, pena la revoca del finanziamento.

Articolo 11 - Modalità di rendicontazione del finanziamento

1. Nel caso di ottenimento del finanziamento regionale, il Comune beneficiario deve
 - a) attuare e completare il programma di interventi entro 18 mesi dall'ammissione a contributo, trasmettendo alla Direzione regionale Sviluppo economico, attività produttive e ricerca la rendicontazione finale delle risorse utilizzate;
 - b) approvare la rendicontazione finale del contributo regionale descrivendo dettagliatamente gli interventi implementati e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità, iscritti nell'Elenco regionale approvato con determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024.
2. Possono essere rendicontate esclusivamente spese giustificate da fatture o altra documentazione valida ai fini fiscali (anche sotto forma di nota, parcella, conto e simili ai sensi dell'art. 21, DPR 26 ottobre 1972, n. 633). Non saranno accettate spese giustificate con documenti diversi, a eccezione di interventi relativi alla riduzione di imposte comunali o canoni di locazione, l'esenzione da tasse di concessione e altre tipologie di agevolazioni fiscali, per le quali è necessario l'invio di copia dell'atto formale del comune che dispone la misura. Nel caso in cui il programma comunale preveda interventi consistenti in riduzione di imposte comunali o esenzione da tasse di concessioni, ovvero ancora in altre tipologie di agevolazioni fiscali, la Regione potrà richiedere in qualunque momento, anche in corso di attuazione del programma ammesso a finanziamento regionale, la documentazione a supporto della misura implementata.
3. I pagamenti effettuati direttamente dal Comune beneficiario, salvo quanto disposto al comma precedente, possono essere sostenuti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Qualsiasi altra forma di pagamento non è considerata ammissibile.
4. Per ogni spesa sostenuta direttamente dal Comune beneficiario dovrà essere presentato:
 - a) provvedimento di liquidazione ovvero altro provvedimento che attesta formalmente la destinazione delle risorse sia del finanziamento regionale, sia della quota

- obbligatoria a carico dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, agli interventi previsti dal programma ammesso;
- b) Fattura/ricevuta del fornitore debitamente quietanzata. Ogni fattura deve riportare in modo dettagliato l'oggetto/causale di ciascuna voce di spesa ed il CUP che sarà trasmesso dalla Regione. Non sono ammissibili fatture a corpo. Il numero della fattura e i nominativi degli intestatari, dovrà coincidere in ogni documento;
 - c) bonifico giustificativo del pagamento.
5. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono soggetti alle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
 6. La rendicontazione dovrà esser presentata dal Comune beneficiario alla Direzione regionale competente nei termini di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, integrata da apposita attestazione a firma del rappresentante legale del Comune o da suo delegato.

Articolo 12 – Revoche, controlli e rinunce al finanziamento

1. Il finanziamento regionale concesso può essere revocato dalla Regione nel caso:
 - a) di rinuncia da parte del soggetto beneficiario, trasmessa alla Direzione regionale competente;
 - b) di non conformità tra i programmi presentati e gli interventi realizzati, senza preventiva autorizzazione della Regione, salvo quanto previsto all'articolo 11;
 - c) di riscontro di irregolarità o mancanza di requisiti (sulla base dei quali il contributo è stato erogato) in sede di verifica dei competenti uffici regionali;
 - d) di dichiarazioni mendaci e non veritiere;
 - e) di mancato completamento del programma comunale nei termini previsti all'articolo 7, comma 2.
2. La Regione può effettuare idonei controlli e verifiche in qualsiasi momento, richiedendo la trasmissione della documentazione attestante la realizzazione degli interventi programmati.
3. Resta salva la facoltà della Regione di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 1, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il principio di trasparenza, contraddittorio e parità di trattamento.
4. In caso di revoca con recupero di importi già erogati, il beneficiario dovrà restituire tali somme maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di erogazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione; in caso di mancata restituzione nel termine stabilito, la Regione si avvarrà dell'istituto della compensazione.

Articolo 13 – Pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013

1. Gli elementi distintivi dei Comuni beneficiari e dei programmi ammessi e finanziati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 14 – Obblighi informativi

1. Al Comune beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 "1. *Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi*

manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi”.

Articolo 15 – Informativa Privacy

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati Atto n. G08811 del 02/07/2021 personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

- Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
- Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione regionale Sviluppo economico, attività produttive e ricerca.

Dati di contatto:

- e-mail sviluppoeconomico@regione.lazio.it
- tel. 06.51683720
- I dati potranno essere trattati anche da ulteriori soggetti nominati responsabili ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.

2. Responsabile Protezione Dati (DPO)

La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC all’indirizzo DPO@regione.lazio.legalmail.it o attraverso la e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it o presso URP-NUR 06-99500.

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- attuazione degli interventi ammessi a contributo regionale e erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nell’Avviso pubblico sulla base del quale è stato concesso il contributo, oppure indicate nelle presenti linee guida o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

3. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.
4. Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per l’erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc.
5. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici (eventualmente cartacei) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati.

6. Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del titolare o del responsabile o sub-responsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.
7. Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.
8. I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.
9. La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.
10. In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.
11. Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopra menzionati.
12. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall'art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Articolo 16- Pubblicazione e informazioni

1. Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL ed è resa disponibile sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it

ALLEGATO A - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 (articoli 3, 5 e 6). *fac - simile*

Alla Regione Lazio
 Direzione Regionale Sviluppo Economico
 Attività Produttive e Ricerca
 Area Commercio e Artigianato

Pec: avvisobotteghestoriche@pec.regione.lazio.it

Oggetto: Richiesta relativa all'“Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1”.

Il Comune di: _____, in persona del legale
 rappresentante/o suo delegato _____ Indirizzo _____
 _____ n. _____ Prov _____ Telefono _____
 _____ e-mail _____ PEC: _____

In qualità di Soggetto beneficiario del contributo regionale per il finanziamento del programma in oggetto indicato,

CHIEDE

la concessione del contributo regionale, finalizzato al finanziamento del programma comunale di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere e delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità iscritte nell'Elenco regionale, come di seguito riportato:

Costo complessivo del programma € _____

Finanziamento richiesto alla Regione Lazio € _____

QUOTA prevista a carico del Comune: € _____

(obbligatoria e non inferiore al 30% SOLO per i Comuni con Popolazione superiore ai 5.000 abitanti; per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero in dissesto finanziario, l'attestazione è necessaria solamente nel caso di destinazione ai programmi di risorse aggiuntive)

A TAL FINE INDICA CHE:

il programma comunale, nel rispetto dei principi e criteri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 9 novembre 2022, n. 1044 e 8 febbraio 2024 n. 66, e in base alle modalità e requisiti di cui al presente avviso, è costituito dalle seguenti tipologie di interventi ai sensi dell'articolo 4 dell'avviso:

Tipologia di Intervento	Misure/Azioni	Quota del finanziamento regionale impiegato	Quota percentuale prevista a carico del Comune	Costo complessivo intervento
TOTALE				

DICHIARA inoltre:

- che il programma è stato adottato con atto _____;
- che la struttura competente all'attuazione del programma e alla rendicontazione del programma ammesso, è _____, Responsabile Unico del Procedimento _____, pec _____, mail _____, tel _____;
- di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle condizioni e requisiti ai fini della concessione del finanziamento;
- di confermare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni indicate nella presente richiesta e della documentazione ad essa allegata;
- il pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia e la regolarità degli atti di ufficio assunti;
- l'utilizzo dei fondi nel pieno rispetto delle normative europee e statali vigenti in materia di erogazione alle MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese), con particolare riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato;
- di assicurare la realizzazione degli interventi ammessi nel rispetto delle normative vigenti;
- di mantenere, laddove previsti dal programma, la destinazione d'uso dei beni ed opere per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma medesimo;
- di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogato il finanziamento, altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;

- di impegnarsi a trasmettere, alla Regione Lazio, la rendicontazione degli interventi, delle realizzazioni e dei risultati ottenuti;
- di evidenziare il ruolo della Regione Lazio in tutte le iniziative di comunicazione pubblica sulle attività realizzate nell'ambito del programma finanziato;
- di accettare integralmente il contenuto dello schema di convenzione approvato dalla Regione Lazio.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- a) attestazione relativa alla popolazione residente, calcolata ai sensi dell'articolo 156 del TUEL;
- b) estremi della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti del TUEL (EVENTUALE);
- c) atto formale di approvazione del programma di intervento con specifica attestazione dei riferimenti contabili dello stanziamento nel bilancio dell'ente delle risorse a copertura della quota obbligatoria a carico dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero in dissesto finanziario, l'attestazione è necessaria solamente nel caso di destinazione ai programmi di risorse comunali aggiuntive);
- d) il programma di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, e dei mercati e delle fiere storiche, nonché, se presenti, delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità, iscritti nell'Elenco regionale, contenente:
 - relazione illustrativa generale che riporta:
 - obiettivi e finalità del programma;
 - descrizione dettagliata dei singoli interventi programmati, cronoprogramma, dettaglio dei costi di ciascun intervento e costo generale del programma;
 - quota di finanziamento del programma da parte del soggetto beneficiario che, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non potrà essere inferiore al 30% (per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero in dissesto finanziario, l'attestazione è necessaria solamente nel caso di destinazione ai programmi di risorse comunali aggiuntive);
 - elenco delle attività e botteghe storiche, mercati e fiere storiche, e, se presenti, attività di commercio su area pubblica con valenza storica, oggetto degli interventi programmati (le attività oggetto del programma comunale devono, in ogni caso, essere inserite nell'elenco regionale approvato con la determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024);
- e) eventuale atto di delega, in caso di attribuzione ad altro soggetto, delle funzioni del rappresentante legale del soggetto beneficiario.

Il legale rappresentante/suo delegato

Data, _____

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Lazio – Direzione regionale Sviluppo economico, attività produttive e ricerca, di seguito chiamata Direzione, rappresentata dal Direttore pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212

E

il Comune _____
di seguito chiamato "Comune" o beneficiario", rappresentato dal dirigente della struttura
competente _____
domiciliato per la carica presso la sede del Comune sita in _____

legittimato a stipulare il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.lgs.267/2000

PREMESSO CHE

- la legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1, recante “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche” stabilisce, in particolare, che la Regione Lazio promuove, mediante particolari forme di sostegno, anche in collaborazione con i Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche individuate attraverso criteri di durata, continuità merceologica e specialità;
- l’articolo 3 della L.R. n. 1/2022 prevede che la Regione istituisca l’Elenco regionale delle botteghe e attività storiche, di seguito denominato Elenco regionale, provvedendo al suo aggiornamento;
- l’articolo 4 della L.R. n. 1/2022 prevede che i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, e che la Regione, tra l’altro, può prevedere contributi per i comuni che adottino tali provvedimenti;
- il Regolamento Regionale n. 11/2022 disciplina, all’articolo 3, le modalità per il censimento delle botteghe e attività storiche, che i Comuni provvedono a effettuare, predisponendo apposito Elenco da trasmettere alla Direzione regionale competente;
- il medesimo regolamento, all’articolo 4, detta modalità e criteri per l’istituzione dell’Elenco regionale e agli articoli 8 e 9 prevede la possibilità, da parte della regione, di erogare contributi ai comuni per programmi a favore delle botteghe e attività storiche, nonché per le attività storiche di commercio su aree pubbliche;
- la Determinazione dirigenziale del 6 febbraio 2024, n. G01230, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 08/02/2024, con cui è stato approvato l’Elenco regionale delle botteghe e attività storiche della Regione Lazio - Annualità 2023, articolato

secondo le seguenti attività “Botteghe e attività storiche, Mercati storici”, Fiere storiche”, “Attività di commercio su aree pubbliche di valenza storica”, oggetto di aggiornamento annuale, a seguito delle integrazioni inviate dai Comuni;

- i comuni, in virtù della normativa richiamata e sulla base del disposto della DGR n. 1044 del 2022 e della DGR n. 66 del 2024, possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà;
- la Giunta regionale concede contributi ai comuni che intendano adottare i provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, secondo le seguenti priorità:
 - la collocazione all’interno di un edificio storico classificato;
 - la presenza di un’architettura d’autore o di elementi architettonici di pregio;
 - la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
 - l’esercizio di un’attività storica o tradizionale regionale;
 - il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
 - la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l’inventario degli archivi e del patrimonio;
 - in fase di prima attuazione dell’articolo 4 della l.r. 1/2022 e nelle more del completamento del censimento previsto dall’articolo 3 della l.r. 1/2022, di destinare le risorse stanziata dalla medesima legge prevedendo un contributo a favore dei Comuni che adotteranno programmi di intervento per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche;
- è stata affidata la gestione del servizio di tesoreria delle risorse e di erogazione dei relativi contributi senza ulteriori oneri, alla società in house LazioCrea S.p.A. in forza di specifica convenzione, il cui schema è stato approvato con la determinazione della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca n. G18625 del 24.12.2022;
- l’avviso pubblico è finalizzato alla concessione dei contributi ai Comuni che:
 - hanno completato il censimento delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, e delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 1/2022, inseriti nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3, comma 2, della medesima legge, ed approvato, per l’annualità 2023, con la determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024;
 - che definiscono ed approvano un programma di interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle attività storiche individuate negli articoli 3, 5 e 6 della l.r. n. 1/2022.
- il contributo regionale, destinato al cofinanziamento dei programmi comunali di valorizzazione delle botteghe ed attività storiche inserite nell’Elenco regionale per il 2023, approvato con Determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024, come previsto dalla D.G.R. n. 66 del 08.02.2024:
 - ha un’intensità non superiore al 70% del totale delle spese previste per l’attuazione del programma di valorizzazione, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- ha un'intensità pari al 100% del totale delle spese previste per l'attuazione del programma di valorizzazione, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per quelli in dissesto finanziario;
- i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a finanziare con proprie risorse i programmi adottati e ammessi, nella misura minima pari almeno al 30% del totale delle spese ammissibili, ferma restando la facoltà di stabilire una percentuale maggiore di risorse proprie destinate;
- il contributo regionale, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è calcolato in base al numero di attività storiche presenti nel territorio di ciascun comune beneficiario e inserite nell'Elenco regionale 2023, nonché in base ai seguenti massimali, diversificati per tipologia di attività:
 - € 10.000,00 per mercato storico e per fiera storica;
 - € 5.000,00 per bottega e attività storica;
 - € 800,00 per attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità;
- il contributo regionale, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o in dissesto finanziario, ha un'intensità pari al 100% delle spese previste per l'attuazione del programma di valorizzazione, ed è calcolato in base al numero di attività storiche presenti nel territorio di ciascun comune beneficiario e inserite nell'Elenco regionale, nonché in base ai seguenti massimali, diversificati per tipologia di attività:
 - € 14.285,00 per mercato storico e per fiera storica;
 - € 7.150,00 per bottega e attività storica;
 - € 1.150,00 per attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità;
- il contributo regionale, per ciascun programma comunale ammesso, non potrà in ogni caso essere superiore alla cifra risultante dal numero di attività censite, al 2023, per ciascun comune, e inserite nell'Elenco regionale 2023 approvato con DD n. G01230 del 6 febbraio 2024, moltiplicate per i massimali definiti dall'avviso in relazione al numero di abitanti;
- i comuni possono comunque destinare risorse aggiuntive per la valorizzazione e salvaguardia delle attività storiche presenti sul proprio territorio ed inserite nell'Elenco regionale 2023 approvato con DD n. G01230 del 6 febbraio 2024, senza che ciò determini un incremento del contributo regionale rispetto a quanto stabilito dall'avviso regionale;
- i programmi presentati dai Comuni nell'ambito dell'Avviso pubblico regionale potranno finanziare interventi delle imprese beneficiarie (botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, e delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 1/2022, inseriti nell'Elenco regionale approvato, per l'annualità 2023, con la determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024), nei limiti del regime del regolamento (UE) N. 1407/2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Le risorse sono destinate ai Comuni che prevedano misure agevolative in favore dei proprietari degli immobili e dei gestori delle attività di cui alla legge n. 1/2022, inseriti nell'Elenco regionale approvato, per l'annualità 2023, con la determinazione n. G01230 del 6 febbraio 2024, attraverso una o più delle seguenti misure:
 - l'istituzione di contributi per l'affitto, la locazione e per il restauro e conservazione dei beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legate all'attività delle botteghe storiche;
 - la riduzione della misura o l'esenzione di canoni;

- l'applicazione di agevolazioni o di riduzioni dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU);
 - il sostegno a interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un'ottica di integrazione tra storicità, modernità e mercato digitale;
 - il sostegno all'attrattività dei centri urbani e degli insediamenti dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali;
 - ogni altra misura o intervento coerenti con le finalità della legge.
- nell'ambito del controllo amministrativo della domanda è stato verificato il rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità alla valutazione di merito del programma di attività presentato;
- con Determinazione dirigenziale n. G___ del _____ la Direzione regionale Sviluppo economico, attività produttive e ricerca, all'esito del completamento delle attività di valutazione, ha approvato ed autorizzato il finanziamento, a favore del beneficiario, nella misura di euro _____,00 a fronte di un costo totale del programma di valutazione ammesso di euro _____,00;
- è necessario procedere, ai fini del perfezionamento della concessione e dell'avvio del programma, alla sottoscrizione di apposita Convenzione per la disciplina delle condizioni e degli adempimenti dell'ente regionale e del beneficiario, necessari ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, sulla base di quanto disposto dall'Avviso e dalla normativa di riferimento;

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina le forme di collaborazione, i reciproci impegni, le procedure di erogazione e di rendicontazione oltre a quelle di monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto ammesso a finanziamento di cui in premessa ed approvato dalla Direzione.

Art. 2
(Impegni reciproci)

1. La Direzione si impegna a corrispondere, per il tramite di LazioCrea S.p.A., affidataria del servizio di tesoreria sulla base di specifica convenzione con l'amministrazione regionale, il finanziamento per la realizzazione del progetto ammesso, per l'importo definito nel provvedimento di ammissione, e secondo le modalità definite nell'avviso in premessa, con vincolo di destinazione per la realizzazione del Progetto di cui alla presente convenzione.
2. Il Beneficiario si impegna a:
 - a. trasmettere la dichiarazione di avvio delle attività previste nel programma debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, in formato digitale;
 - b. trasmettere alla Direzione regionale formale comunicazione della struttura comunale competente all'attuazione ed alla rendicontazione del programma ammesso, con indicazione del Responsabile Unico del Procedimento e dei suoi riferimenti;
 - c. realizzare il programma in conformità a quello ammesso a finanziamento ed allegato alla presente Convenzione;

- d. utilizzare il cofinanziamento/finanziamento ricevuto a norma delle presenti disposizioni esclusivamente per il programma di interventi di valorizzazione delle botteghe ed attività storiche per il quale è stato concesso;
- e. assolvere agli adempimenti di rendicontazione ai sensi di legge e secondo le modalità e termini disposte nella presente Convenzione;
- f. rispettare i termini per l'attuazione del programma ammesso;
- g. fornire ogni documento sia ritenuto necessario o utile ai fini del monitoraggio, delle verifiche e controlli disposti dalla Direzione ai sensi del successivo articolo 12 della presente Convenzione;
- h. coprire con risorse finanziarie proprie, la differenza tra il costo complessivo dell'iniziativa, così come indicato nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione, e il cofinanziamento ricevuto (nei limiti ed alle condizioni definite nell'articolo 4 dell'avviso); qualora il programma, in relazione al numero di abitanti presenti nel territorio del comune beneficiario, preveda la quota obbligatoria a carico del comune, e laddove tale quota sia stata dichiarata e documentata in sede di partecipazione alla procedura, come previsto dall'articolo 4 dell'avviso, la quota medesima deve essere integralmente utilizzata per le attività/interventi indicati nel programma, pena la revoca (parziale o totale) del cofinanziamento regionale;
- i. adottare, per l'attuazione degli interventi del programma che prevedano la realizzazione di opere, ovvero la fornitura di beni o servizi, la normativa in materia di appalti; gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono soggetti alle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i c.d. "Contratti sotto soglia";
- j. comunicare, via e-mail tramite PEC, ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato al momento della domanda;
- k. assumersi la responsabilità a tutti gli effetti, civili e penali, delle operazioni correlate alla realizzazione del programma di valorizzazione finanziato e di esonerare da ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto delle normative nazionali e comunitarie l'amministrazione regionale senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti della Regione;
- l. sollevare l'amministrazione regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi alle iniziative previste nel programma ammesso;
- m. rispettare tutte le condizioni e modalità previste dalla presente Convenzione;
- n. restituire, nei casi previsti di revoca parziale o totale, le somme concesse.

Art. 3

(Funzioni e responsabilità del beneficiario)

1. L'Ente beneficiario per l'intera gestione del contributo regionale:
 - agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione;
 - valorizza attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale le botteghe e le attività storiche, i mercati storici, le fiere storiche e le attività di commercio su area pubblica di valenza storica localizzati sul proprio territorio ed inseriti nell'Elenco regionale, dandone visibilità anche attraverso i canali istituzionali digitali;
 - può adottare regolamenti o altri strumenti finanziari per incrementare le risorse a disposizione delle botteghe ed attività storiche, dei mercati storici, delle fiere storiche e

delle attività di commercio su area pubblica di valenza storica localizzati sul proprio territorio ed inseriti nell'Elenco regionale;

- agisce, quale responsabile sul piano finanziario, nei confronti della Regione, per tutto ciò che riguarda la gestione del finanziamento regionale, nel rispetto della normativa fiscale e delle disposizioni in materia di utilizzo di contributi pubblici anche con riguardo agli adempimenti relativi alle concessioni degli aiuti di stato;
- verifica e promuove il processo di attuazione del programma ammesso e la realizzazione delle opere in esso previste, procedendo al relativo monitoraggio fisico e della spesa; controlla la regolarità delle attività e la rispondenza delle stesse alle norme di legge, e, in caso di difformità, procede alle dovute contestazioni consentendone in un congruo termine la regolarizzazione e dandone comunicazione alla Direzione;
- trasmette alla Direzione, con cadenza almeno trimestrale, i dati relativi all'attuazione degli interventi previsti nel programma ammesso;
- cura, laddove previsti dal programma ammesso, la realizzazione e l'installazione degli interventi di arredo urbano e/o di altri interventi specificamente indicati nel programma di propria competenza, qualora previsti, valutando le tempistiche di eventuali autorizzazioni e la loro fattibilità;
- si assicura che vengano rispettate le previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, recante "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- invia alla Direzione gli atti di approvazione della rendicontazione finale del programma con la documentazione allegata, secondo le modalità specificate nell'avviso;
- integra l'atto di approvazione della rendicontazione finale di chiusura del programma, con apposita attestazione, a firma del rappresentante del Comune, di compiuta realizzazione, installazione e funzionamento delle opere previste dal programma ammesso;
- verifica, in corso di attuazione del programma, il rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, comprese quelle inerenti la facoltà di utilizzo di immagini, frasi o altro, soggetti a tutela da copyright, con particolare riferimento al corretto utilizzo dei loghi approvati dalla Regione Lazio con DGR n. 932 del 22 dicembre 2023;
- provvede, nell'ambito delle misure attuative del programma ammesso, alla revoca ed al recupero delle somme trasferite agli operatori, titolari di botteghe e attività storiche, mercati e fiere storici, attività di commercio su area pubblica di valenza storica inseriti nell'Elenco regionale, ovvero ad altri soggetti terzi, nel caso di mancato adempimento totale o parziale delle obbligazioni discendenti dalle agevolazioni/contributi ricevuti a valere sulle risorse trasferite dalla Regione a titolo di cofinanziamento/finanziamento;
- garantisce, laddove previsti nel programma di valorizzazione ammesso, la presa in carico degli arredi urbani realizzati, la loro manutenzione nel tempo, nonché l'acquisizione al proprio patrimonio di tutte le attrezzature, dotazioni e strumentazioni acquistate con il cofinanziamento/finanziamento regionale ed utilizzate in funzione della valorizzazione delle attività storiche presenti nel territorio comunale.

Art. 4

(Modifiche all'iniziativa)

1. Sono consentite esclusivamente le variazioni del programma nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 10 dell'Avviso.

2. La richiesta motivata di proroga deve pervenire entro e non oltre la data prevista per la conclusione delle attività del programma ammesso, e può essere accordata dalla Regione per un periodo non superiore a 180 giorni.
3. Le eventuali variazioni al progetto devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione per le competenti valutazioni.
4. A fronte di variazioni in diminuzione dei costi sostenuti per la realizzazione del programma, il beneficiario dovrà provvedere a restituire le somme corrispondenti entro non oltre 60 giorni dal termine delle attività oggetto del finanziamento.
5. Il finanziamento resterà, invece, invariato in caso di aumento dei costi complessivi del programma ammesso.

Art. 5

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. L'erogazione del contributo a favore del soggetto beneficiario ammesso al finanziamento avviene, in un'unica soluzione, e all'esito della verifica di regolarità contributiva condotta da LazioCrea S.p.A., soggetto che agisce in qualità di tesoriere dell'avviso.
2. Nel caso in cui il programma ammesso a finanziamento sia realizzato parzialmente il beneficiario è tenuto a restituire le somme, commisurate alla quota parte delle attività non realizzate, entro non oltre 60 giorni dal termine delle attività oggetto del cofinanziamento/finanziamento.

Art. 6

(Modalità ed obblighi di rendicontazione)

1. Il Comune beneficiario deve:
 - attuare e completare il programma di interventi entro 18 mesi dall'ammissione a contributo, trasmettendo alla Direzione la rendicontazione finale delle risorse utilizzate;
 - approvare la rendicontazione finale del contributo regionale descrivendo dettagliatamente gli interventi implementati e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità, iscritti nell'Elenco regionale approvato con determinazione dirigenziale n. G01230 del 6 febbraio 2024.
2. Possono essere rendicontate esclusivamente spese giustificate da fatture o altra documentazione valida ai fini fiscali (anche sotto forma di nota, parcella, conto e simili ai sensi dell'art. 21, DPR 26 ottobre 1972, n. 633). Non saranno accettate spese giustificate con documenti diversi, a eccezione di interventi relativi alla riduzione di imposte comunali o canoni di locazione, l'esenzione da tasse di concessione e altre tipologie di agevolazioni fiscali, per le quali è necessario l'invio di copia dell'atto formale del comune che dispone la misura.
3. I pagamenti effettuati possono essere sostenuti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Qualsiasi altra forma di pagamento non è considerata ammissibile.
4. Per ogni spesa dovrà essere presentato:
 - provvedimento di liquidazione ovvero altro provvedimento che attesta formalmente la destinazione delle risorse sia del cofinanziamento regionale, sia della quota obbligatoria a carico dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, agli interventi previsti dal programma ammesso;

- Fattura/ricevuta del fornitore debitamente quietanzata. Ogni fattura deve riportare in modo dettagliato l'oggetto/causale di ciascuna voce di spesa ed il CUP che sarà trasmesso dalla Regione. Non sono ammissibili fatture a corpo. Il numero della fattura e i nominativi degli intestatari, dovrà coincidere in ogni documento;
 - bonifico giustificativo del pagamento;
5. In fase di rendicontazione saranno riconosciuti gli importi al netto dell'IVA, salvo che quest'ultima non sia in alcun modo recuperabile.
6. La rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere approvata dal Comune beneficiario con determinazione dirigenziale della struttura comunale competente, e tempestivamente trasmessa alla Direzione, integrata con apposita attestazione, a firma del legale rappresentante del Comune, o di suo delegato, di compiuta realizzazione di tutti gli interventi previsti nel programma ammesso, nonché, laddove prevista dal programma medesimo, dell'avvenuta installazione e funzionamento delle opere previste dal programma ammesso.

Art. 7

(Spese ammissibili e non ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono quelle coerenti e compatibili con il programma presentato.
2. I programmi devono concorrere alla realizzazione dei risultati attesi e devono essere coerenti con la normativa regionale in materia; in particolare, i programmi di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche possono essere finalizzati ad offrire alle imprese commerciali e a quelle artigiane inserite nell'elenco regionale agevolazioni (in forma di contributo ovvero di riduzione o esenzione di imposte comunali), per la realizzazione di interventi necessari alla conservazione delle loro peculiarità, allo sviluppo ed al miglioramento della visibilità del loro marchio di "bottega storica", alla conservazione dei beni che costituiscono la caratteristica di "bottega storica", al consolidamento della loro competitività, al sostegno alla continuità aziendale.
3. I programmi non devono beneficiare di altro finanziamento attivo a copertura delle stesse tipologie di intervento.
4. I programmi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione delle botteghe ed attività storiche, dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche, con carattere di storicità, iscritti nell'elenco regionale, potranno finanziare interventi delle imprese beneficiarie nei limiti del regime del regolamento (UE) N. 1407/2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
5. Si fa riserva di stralciare dal finanziamento richiesto le spese non eleggibili ed eventuali altre spese non ritenute pertinenti con le finalità progettuali.
6. In ogni caso, non sono ritenute ammissibili:
 - le spese sostenute nel periodo antecedente la data di adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento;
 - le spese di progettazione e/o le spese per consulenze che non siano coerenti con l'effettiva realizzazione del programma.

Art. 8

(Tempi di attuazione del programma e durata della convenzione)

1. Gli interventi e le azioni previste all'interno del programma ammesso dovranno essere completati e rendicontati entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto

di ammissione al finanziamento, salvo proroga concedibile ai sensi dell'avviso e della presente Convenzione.

2. La presente convenzione ha durata fino al completamento ed alla rendicontazione delle attività e degli impegni ivi previsti.

Art. 9
(Responsabilità)

1. Per qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione del programma di cui alla presente convenzione, venga eventualmente arrecato a persone o a beni pubblici o privati, è responsabile il Comune beneficiario rimanendo l'amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione o molestia, oltretutto estranea ai rapporti che il comune beneficiario possa stabilire con chiunque altro in relazione alle attività correlate all'attuazione del programma.

Art. 10
(Revoca del finanziamento)

1. Il finanziamento regionale concesso può essere revocato dalla Regione nel caso:
 - di rinuncia da parte del soggetto beneficiario, trasmessa alla Direzione regionale competente;
 - di non conformità tra i programmi presentati e gli interventi realizzati, senza preventiva autorizzazione della Regione, salvo quanto previsto all'articolo 11 dell'avviso;
 - di riscontro di irregolarità o mancanza di requisiti (sulla base dei quali il contributo è stato erogato) in sede di verifica dei competenti uffici regionali;
 - di dichiarazioni mendaci e non veritiere;
 - di mancato completamento del programma comunale nei termini previsti all'articolo 7, comma 2 dell'avviso.
2. La Regione può effettuare idonei controlli e verifiche in qualsiasi momento, richiedendo la trasmissione della documentazione attestante la realizzazione degli interventi programmati.
3. Resta salva la facoltà della Regione di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 1, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il principio di trasparenza, contraddittorio e parità di trattamento.
4. In caso di revoca con recupero di importi già erogati, il Comune beneficiario dovrà restituire tali somme maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di erogazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione; in caso di mancata restituzione nel termine stabilito, la Regione si avvarrà dell'istituto della compensazione.

Art. 11
(Pubblicizzazione)

1. Tutto il materiale di comunicazione e promozione (depliant, siti web, manifesti, locandine, prodotti editoriali in genere, etc.), prodotto nell'ambito del progetto di cui alla presente convenzione, dovrà recare l'indicazione "Con il finanziamento della Regione Lazio" e l'inserimento del logo della Regione Lazio.
2. Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 "1. *Tutti i soggetti beneficiari di*

contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi...”

3. In caso di inottemperanza la Regione Lazio si riserva la facoltà di revocare il finanziamento.

Art. 12

(Monitoraggio, verifiche e controlli)

1. Il Comune beneficiario è tenuto a fornire, su espressa richiesta da parte della Direzione, e comunque almeno ogni tre mesi dall'avvio delle attività previste dal programma ammesso, ogni informazione sia ritenuta necessaria o utile ai fini delle verifiche di competenza sull'utilizzo delle risorse erogate, sulle attività previste nel programma e sul loro stato di attuazione rispetto al cronoprogramma ivi riportato.
2. Ferma restando la facoltà per l'amministrazione regionale di disporre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese dal Comune beneficiario del finanziamento, la stessa si riserva anche la facoltà di effettuare, a campione, controlli diretti ad accertare il regolare svolgimento del programma per la cui realizzazione è stato attribuito il finanziamento.

Art. 13

(Allegati)

1. Sono allegati alla presente convenzione:
 - Programma approvato;
 - copia del provvedimento di approvazione del programma;
 - atto formale di approvazione del programma di intervento da parte del Comune beneficiario con specifica attestazione dei riferimenti contabili dello stanziamento nel bilancio dell'ente delle risorse a copertura della quota comunale per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come previsto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'avviso; per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero in dissesto finanziario, l'attestazione è necessaria solamente nel caso di destinazione ai programmi di risorse aggiuntive.

Art. 14

(Registrazione)

1. Il presente accordo è da registrarsi in solo caso d'uso; le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che ne fa richiesta.
2. Il presente atto, redatto in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B) art. 16 della tariffa.

Letto, confermato e sottoscritto

(Regione Lazio)

Il Direttore pro-tempore

(Direzione Sviluppo Economico,
Attività produttive e Ricerca)

(Il Comune)